



DATA: **GG/MM/2018** DATA SCADENZA: 30/12/2099
CODICE TESTO: **D 01919 003 NMIG** CODICE RISORSA AAA006OMD

OGGETTO: **Direttiva di Gruppo in materia di Gestione delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR)**

MACROPROCESSO: RISK MANAGEMENT
PROCESSO: Gestione delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR)
SEGMENTO DI MERCATO: Non applicabile
(prevalentemente interessato)
RUOLI: Capogruppo - Responsabile di struttura; Capogruppo - Addetto
(prevalentemente interessati)

SERIE/SETTORE/SERVIZIO: 23 / 2 / 1

TESTI ANNULLATI:

PRESA VISIONE: 1 senza formalità

ASSISTENZA DI TIPO n.a.
TECNICO/OPERATIVO:

STRUTTURA EMANANTE: **(2121) AMM. DELEG.**

FIRMA PER APPROVAZIONE CONTENUTI

FIRMA: DATA:

FIRMA: DATA:

FIRMA PER APPROVAZIONE ASPETTI FORMALI

FIRMA: DATA:

FIRMA PER PUBBLICAZIONE

FIRMA: DATA:

INDICE

1 - QUADRO DI SINTESI	2
1.1 - PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI	2
1.2 - AGGIORNAMENTI E MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE.....	2
1.3 - DESTINATARI E MODALITÀ DI RECEPIMENTO.....	3
1.4 - DECORRENZA DELLE NORME.....	3
1.5 - ELENCO FUNZIONI O RUOLI INTERESSATI.....	3
2 - ASPETTI GENERALI.....	3
3 - FRAMEWORK METODOLOGICO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO	4
3.1 - PRINCIPI GENERALI	4
3.2 - CRITERI DI IDENTIFICAZIONE.....	5
3.2.1 - NORME GENERALI	5
3.2.2 - APPLICAZIONE DEI CRITERI QUALITATIVI.....	5
3.2.3 - APPLICAZIONE DEI CRITERI QUANTITATIVI	5
3.3 - PERIMETRO OMR	6
3.3.1 - NORME GENERALI	6
3.3.2 - OPERAZIONI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL C.D.A.	6
3.3.3 - OPERAZIONI NON DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL C.D.A.	7
3.3.4 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI.....	9
4 - ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DI GRUPPO	10
4.1 - GENERALITÀ	10
4.2 - RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI.....	10
4.2.1 - ORGANI CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA	10
4.2.2 - ORGANI CON FUNZIONE DI GESTIONE	11
4.2.3 - ORGANO CON FUNZIONE DI CONTROLLO	12
4.3 - RUOLO DELLE FUNZIONI AZIENDALI	12
4.3.1 - FUNZIONE DI CONTROLLO DEI RISCHI	12
4.3.2 - FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	13
4.3.3 - FUNZIONI SEGNALENTI	13
5 - ELENCO TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO	14
6 - ALLEGATO 1 - CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI	14

1 - QUADRO DI SINTESI

1.1 - PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI

La Direttiva definisce il modello organizzativo adottato dal Gruppo (principi, ruoli e responsabilità) per il Processo di **Gestione delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR)** e descrive i principi guida per l'identificazione del perimetro delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR), illustrandone anche le diverse declinazioni in considerazione dell'operatività che il Gruppo pone in essere.

Gli specifici obblighi in capo alle Banche/Gruppi Bancari, contenuti all'interno delle disposizioni normative in materia di controlli interni (Circolare 285/13 – Banca d'Italia), impongono alle Banche stesse di dotarsi di processi e procedure per l'identificazione e la gestione di quelle operazioni che, se realizzate, possono generare un impatto sul profilo di rischio complessivo della Banca/Gruppo Bancario tale da determinare significativi scostamenti dagli obiettivi di rischio/rendimento definiti nell'ambito del Risk Appetite Framework tempo per tempo vigente. Tali tipologie di operazioni sono classificate dall'Autorità di Vigilanza come "Operazioni di Maggiore Rilievo" (OMR).

La Banca d'Italia, seppur non disciplini in modo puntuale le modalità e i criteri attraverso cui tali operazioni possano essere individuate, ha stabilito egualmente specifici ruoli e responsabilità in capo agli Organi Aziendali nonché alla Funzione di Controllo dei Rischi (Risk Management). Quest'ultima viene chiamata a valutare di volta in volta, la rischiosità complessiva dell'operazione e l'impatto marginale che la stessa genera sul profilo di rischio della singola Banca o del Gruppo Bancario.

Ad ulteriore specifica del presidio particolare da parte della Funzione di Controllo dei Rischi e degli Organi Aziendali di cui devono godere determinate fattispecie di operazioni, sono intervenute anche le linee guida finali pubblicate dall'EBA in materia di *Internal Governance* (EBA/GL/2017/11 del 26-09-2017); quest'ultime in particolare dispongono che la Funzione di Controllo dei Rischi deve essere coinvolta nell'ambito delle analisi di impatto riferite a cambiamenti materiali e transazioni straordinarie che riguardano l'istituzione bancaria e il suo profilo di rischio complessivo.

1.2 - AGGIORNAMENTI E MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE

Le principali modifiche apportate riguardano:

- l'aggiornamento del framework metodologico delle OMR, con riferimento alle fattispecie di operazioni incluse nel perimetro di identificazione, in particolare:
 - vengono eliminate dal perimetro le operazioni di esternalizzazione di FAC e FOI e le operazioni di approvazione di nuovi prodotti/ingresso in nuovi mercati, in quanto rappresentano una fattispecie di operatività già presidiata *ex-ante* da parte della Funzione di Controllo dei Rischi, nell'ambito di ulteriori processi aziendali;
 - sono introdotte le operazioni di finanza proprietaria a valere sul portafoglio bancario e di negoziazione ai fini di vigilanza, sinora escluse da presidio nell'ambito delle OMR;
 - viene esteso il perimetro delle operazioni di patrimonializzazione, identificando come OMR in generale le operazioni di capital management;
- la modifica dei criteri di identificazione per alcune delle fattispecie inserite nel framework, in particolare:
 - viene eliminato il criterio qualitativo (rating) precedentemente stabilito per l'identificazione delle OMR nell'ambito delle operazioni di finanziamento;
 - è introdotto un criterio ulteriore per l'identificazione come OMR, nell'ambito delle operazioni straordinarie, dei casi di cessione di asset aziendali (con riferimento ad operazioni che prevedono lo stralcio parziale/totale di posizioni creditizie esistenti);
 - la revisione di alcuni criteri quantitativi di identificazione (cfr. Allegato 1 al presente Documento);

- l'aggiornamento delle strutture organizzative in relazione agli interventi organizzativi nel frattempo intervenuti.

Le principali modifiche apportate sono evidenziate in giallo.

1.3 - DESTINATARI E MODALITÀ DI RECEPIMENTO

La Direttiva è destinata alla Capogruppo Banca MPS ed alle Società del Gruppo:

- MPS Capital Services;
- MPS Leasing & Factoring;
- Widiba;
- MPS Belgio;
- MP Banque.

Le Società del Gruppo recepiscono la Direttiva tramite delibera dei propri C.d.A. adeguando responsabilità, processi e regole interne, in coerenza con le proprie caratteristiche e dimensioni.

Il recepimento deve essere notificato alle seguenti Strutture e Funzioni della Capogruppo:

- Struttura a cui fa capo il riporto societario della singola società;
- Servizio Integrazione Rischi e Reporting;
- Area Organizzazione e Demand.

1.4 - DECORRENZA DELLE NORME

Data di pubblicazione.

1.5 - ELENCO FUNZIONI O RUOLI INTERESSATI

Quadro di raccordo tra Funzioni/Ruoli e Strutture/Organi citati nella Direttiva.

Nome Convenzionale Funzione	Struttura Organizzativa
Antiriciclaggio	BMPS: Direzione Chief Risk Officer - Servizio AML-CFT
Conformità alle Norme	BMPS: Area Compliance
Controllo dei Rischi	BMPS: Direzione Chief Risk Officer
Convalida Interna	BMPS: Direzione Chief Risk Officer - Servizio Validazione Sistemi di Rischio
Segnalante	BMPS: Funzione Aziendale che intende porre in essere un'OMR Altre Società: Funzione Aziendale che intende porre in essere un'OMR
Revisione Interna	BMPS: Direzione Chief Audit Executive
Pianificazione	BMPS: Direzione Chief Financial Officer - Area Pianificazione

2 - ASPETTI GENERALI

Il Gruppo Montepaschi definisce, in linea generale, come Operazioni di Maggior Rilievo le operazioni singole (e/o una pluralità delle stesse riconducibili ad un'unica "regia") che per entità e/o profilo di rischio incidono in maniera tale sul profilo di rischio del Gruppo/Banca da

determinarne significativi scostamenti dagli obiettivi, così come definiti e approvati dal **Consiglio di Amministrazione della Capogruppo**.

La valutazione delle operazioni da parte della **Funzione di Controllo dei Rischi**, viene quindi effettuata verificandone ex-ante la coerenza rispetto al RAF - Risk Appetite Framework (Cfr. [1030D01930](#)), tempo per tempo vigente, declinato dalla Capogruppo attraverso un articolato set di indicatori per i quali vengono stabiliti Risk Appetite/Risk Tolerance/Risk Capacity (così come definiti dall'Autorità di Vigilanza) ed **early warning/limiti operativi**.

Pertanto, in linea generale, le valutazioni sono prevalentemente riconducibili alle seguenti fattispecie:

- OMR che, se effettuata, non comporta, **in ottica attuale e prospettica**, un impatto marginale¹ sul Risk Profile incoerente rispetto al Risk Appetite, **risultando entro i limiti operativi** stabiliti e quindi entro il livello della Risk Tolerance, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Bancaria BMPS (**parere positivo**);
- OMR che, se effettuata, comporterebbe un impatto marginale sul Risk Profile tale da superare, **in ottica attuale o prospettica**, i limiti operativi (o i livelli di Risk Tolerance nel caso non fossero definiti i limiti operativi per determinate dimensioni), generando pertanto incoerenza rispetto al Risk Appetite così come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Bancaria BMPS (**parere negativo**).

Le suddette casistiche sono valutate dalla **Funzione di Controllo dei Rischi** **considerando tutte le dimensioni di rischio incluse nel RAS - Risk Appetite Statement** (Cfr. [1030D01930](#)).

3 - FRAMEWORK METODOLOGICO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO

3.1 - PRINCIPI GENERALI

Il Framework metodologico complessivo sottostante all'identificazione del perimetro di riferimento, finalizzato ad intercettare le operazioni considerate "di maggior rilievo", si basa su specifici step logici consequenziali che tengono in debita considerazione sia il profilo operativo della Capogruppo e delle singole Società controllate a cui si riferisce la presente Direttiva, sia la materialità intrinseca in termini di rischio delle diverse tipologie di operazioni.

I suddetti step sono così sintetizzabili:

- Identificazione dei **macro-ambiti operativi** riferiti al Gruppo Montepaschi all'interno dei quali un'operazione si potrebbe configurare come OMR.
- Analisi dei macro ambiti operativi e identificazione dei singoli **"processi chiave"** rilevanti ovvero identificazione delle specifiche operatività che possono generare un'OMR.
- Analisi dei singoli processi chiave con particolare riferimento alle **deleghe/autonomie deliberative/autorizzative** al fine di definire se il contributo della **Funzione di Controllo dei Rischi** debba concretizzarsi come parere sempre preventivo, a carattere meramente **consultivo** o **vincolante nell'iter** (nel caso in cui la **Funzione di Controllo dei Rischi** abbia rilasciato parere negativo).
- Definizione, per ciascun processo chiave, di un insieme di **criteri sia qualitativi che quantitativi** per l'identificazione di una "Operazione di Maggior Rilievo" da sottoporre all'attenzione della **Funzione di Controllo dei Rischi**.

In particolare, in caso di rilascio da parte della **Funzione di Controllo dei Rischi** di un parere di tipo **negativo**, il Framework metodologico prevede che lo stesso si configuri come:

- preventivo e meramente **consultivo** se l'operazione in questione rientra nelle autonomie deliberative/autorizzative dei rispettivi **Consigli di Amministrazione** (resta fermo che nel

¹ Misurato attraverso gli indicatori definiti nel Risk Appetite Framework volta per volta vigente.

caso di parere negativo rispetto ad un'operazione di competenza esclusiva del C.d.A. di una Società Controllata, è comunque prevista l'escalation al C.d.A. della Capogruppo Bancaria BMPS, per il tramite dell'A.D. della Capogruppo stessa, per sua eventuale approvazione);

- preventivo e **vincolante nell'iter** qualora l'operazione rientri nelle autonomie di Funzioni sottoposte agli Organi sopra indicati (in tal caso è attivata l'escalation nei confronti dell'**A.D.** della Capogruppo Bancaria BMPS).

3.2 - CRITERI DI IDENTIFICAZIONE

3.2.1 - NORME GENERALI

I criteri quali-quantitativi e le relative soglie associate per l'avvio del processo di identificazione e gestione delle OMR sono definiti all'interno del presente documento. Gli stessi sono soggetti a variazioni/ricallibrizioni, in coerenza con quanto definito all'interno del Risk Appetite Framework volta per volta vigente e a seconda di eventuali mutate esigenze della gestione aziendale. In alcuni casi, qualora siano definiti più criteri per un singolo processo chiave (ad esempio, operazioni di finanziamento), questi devono essere rispettati congiuntamente al fine di poter identificare l'operazione in questione come di "Maggior Rilievo".

I criteri qualitativi e quantitativi da applicare per l'individuazione delle operazioni da considerarsi di "Maggior Rilievo" sono di seguito riportati nell'Allegato 1.

3.2.2 - APPLICAZIONE DEI CRITERI QUALITATIVI

Fermo restando il divieto di operare con controparti (e/o avente ad oggetto come sottostante dell'operazione strumenti riconducibili a controparti interne o esterne) in contrasto con il Codice Etico e con la normativa esterna tempo per tempo valida, in materia di contrasto al Riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo, il Framework considera la possibilità che specifiche fattispecie determinino comunque l'attivazione dell'iter di gestione dell'operazione definita come di "Operazione di Maggior Rilievo".

In via generale, il Gruppo ha la discrezionalità di adottare criteri di applicazione della normativa esterna più restrittivi rispetto agli obblighi minimi imposti da quest'ultima.

Se, pertanto, tale discrezionalità implica la possibilità di derogare in via eccezionale e motivata, in casi circostanziati, ai maggiori vincoli interni determinati in autonomia dal Gruppo, l'esercizio di un'eventuale deroga ai suddetti criteri necessita di maggiori presidi (esempio a fronte del rischio reputazionale), sebbene non si sostanzia nella violazione della normativa esterna di riferimento.

3.2.3 - APPLICAZIONE DEI CRITERI QUANTITATIVI

I criteri quantitativi identificati e funzionali ad intercettare le OMR che devono essere sottoposte all'analisi preventiva della **Funzione di Controllo dei Rischi** sono appositamente individuati in funzione delle specificità dei processi chiave inclusi nel perimetro.

Le modalità attraverso le quali la **Funzione di Controllo dei Rischi** determina il criterio/soglia interna di "rilevanza" della OMR rispetto agli obiettivi di rischio del Gruppo/Banca da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di BMPS, sono strettamente correlate alla definizione **dei limiti definiti** in sede di processo di Risk Appetite annuale e pluriennale (Cfr. [1030D01930](#)). Ne consegue l'adozione di un criterio/soglia "dinamico/a" nel tempo e oggetto di revisione/aggiornamento almeno annuale, ovvero in concomitanza del processo di Risk Appetite.

3.3 - PERIMETRO OMR

3.3.1 - NORME GENERALI

Al fine di strutturare un modello operativo di identificazione e presidio delle OMR condiviso ed integrato, i macro-ambiti operativi identificati sono classificati in tre macro-categorie:

- **Operazioni di competenza esclusiva del C.d.A.** in considerazione della natura dell'operazione;
- **Operazioni "non di competenza esclusiva del C.d.A."** in quanto, in considerazione della natura dell'operazione e del livello di importo considerato per il Framework metodologico, rientrano all'interno delle deleghe/autonomie deliberative/autorizzative definite;
- **Operazioni con parti correlate e con soggetti collegati** le quali, a prescindere dalle deleghe/autonomie deliberative/autorizzative previste, possono comportare conflitti di interesse connessi alla natura della controparte.

A prescindere dall'appartenenza ad una delle macro-categorie, restano escluse dal perimetro di identificazione, e quindi non soggette all'acquisizione del parere preventivo, ai fini OMR, da parte della **Funzione di Controllo dei Rischi**, le fattispecie di operazioni che costituiscono elemento caratterizzante del Piano Industriale volta per volta vigente ed approvato con riferimento al Gruppo e/o alla singola Banca.

3.3.2 - OPERAZIONI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL C.D.A.

La Macro-categoria "**operazioni di competenza esclusiva del C.d.A.**" include:

A. Operazioni Straordinarie, tipicamente di natura statutaria e votate dall'assemblea ordinaria/straordinaria o connesse a deliberazioni consiliari, come:

- Operazioni di Fusione
- Operazioni di Acquisizione
- Joint Venture
- Operazioni di Scissione
- Cessione di Asset Aziendali (con focus anche su operazioni che prevedono lo stralcio parziale/totale di posizioni creditizie esistenti)
- Operazioni su partecipazioni (acquisto/vendita)
- Sottoscrizione/Vendita di quote di Fondi Chiusi/Hedge/Private Equity

B. Operazioni su Immobili;

C. Operazioni di Capital Management.

A. OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le operazioni di **fusione, acquisizione, scissione, joint venture, cessione di asset aziendali** (ad esempio non performing loans - NPL), **acquisto/vendita di partecipazioni** e di **sottoscrizione/vendita di quote di Fondi Chiusi/Hedge/Private Equity** sono ricomprese tra le operazioni straordinarie.

In considerazione della natura delle suddette operazioni (competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Banca MPS, o da queste delegate all'Amministratore Delegato, Direttore Generale), la **Funzione di Controllo dei Rischi** è responsabile di valutarne la complessiva rischiosità in relazione dell'impatto marginale sul Risk Appetite, e di rilasciare un parere di tipo consultivo al fine di verificarne la coerenza con il Risk Appetite Statement, ovvero il rispetto delle Risk Tolerance degli indicatori del RAF e dei limiti operativi. Con riferimento a tutte le suddette fattispecie di operazioni sono previsti specifici criteri di identificazione, riportati all'interno dell'Allegato 1.

B. OPERAZIONI SU IMMOBILI

Le operazioni su immobili sono generalmente originate/proposte dalle Funzioni che si occupano degli investimenti e disinvestimenti degli immobili di proprietà delle società del Gruppo. Queste sono deputate alla dismissione/acquisizione degli asset immobiliari in coerenza con il piano previsionale definito e a valere sull'intero patrimonio immobiliare del Gruppo.

Per tali tipologie di operazioni il "set" dei criteri quali-quantitativi definiti ed associati sono riepilogati nell'Allegato 1 al presente Documento, distinguendo le fattispecie di operazioni per:

- Acquisto/Permuta di Beni Immobili di proprietà;
- Cessioni di Beni Immobili di proprietà.

In considerazione della natura delle suddette operazioni (competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione), la **Funzione di Controllo dei Rischi** è responsabile di valutarne la complessiva rischiosità, in relazione dell'impatto marginale sul Risk Appetite, e rilasciare un parere di tipo consultivo.

C. OPERAZIONI DI CAPITAL MANAGEMENT

Si tratta di operazioni riguardanti la struttura e l'ammontare dei "Fondi Propri"² (esempio: Aumenti di Capitale Sociale, Emissione di strumenti computabili all'interno del capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, riacquisto/call di strumenti ibridi o subordinati, ecc.)³ che non siano già state previste ed approvate in sede di Piano Industriale. Le operazioni di capital management sono ricomprese tra le Operazioni di Maggior Rilievo in quanto incidono direttamente sul profilo di adeguatezza patrimoniale del Gruppo. In considerazione della natura delle suddette operazioni, la **Funzione di Controllo dei Rischi** è responsabile di valutarne la complessiva adeguatezza rispetto al Risk Appetite Statement adottato dal Gruppo esprimendo un parere preventivo consultivo.

3.3.3 - OPERAZIONI NON DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL C.D.A.

All'interno della macro categoria "operazioni non di competenza esclusiva del C.d.A." sono inclusi i seguenti macro-ambiti operativi:

- A. Operazioni di finanziamento (credito);**
- B. Operazioni di gestione del profilo di liquidità di breve e di lungo termine;**
- C. Operazioni sui costi;**
- D. Operazioni di Investment Banking e Corporate Advisory;**
- E. Operazioni di Finanza Proprietaria.**

A. OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO (CREDITO)

All'interno di tale macro-ambito operativo, il Gruppo MPS identifica tre processi chiave che riguardano:

- nuove operazioni (concessione di nuova finanza);

² Per la Definizione di Fondi Propri (Own Funds) si rimanda a quanto disciplinato dalle disposizioni di Vigilanza Europee (CRD IV e CRR).

³ Esempio: Nuovi Strumenti Finanziari – NSF, Emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione, emissione di prestiti subordinati computabili all'interno del Patrimonio di Vigilanza, emissione di strumenti innovativi di capitale, ecc.

- revisione degli affidamenti in essere (con particolare riferimento ad incrementi e/o modifiche sostanziali degli affidamenti esistenti che comportino l'incremento del rischio associato alle singole controparti);
- operazioni di "ristrutturazione" a valere su posizioni creditizie deteriorate.

Tali operazioni, intercettate attraverso le **soglie/criteri** stabiliti, ancorché solo "potenzialmente di maggior rilievo", devono essere sottoposte all'attenzione della **Funzione di Controllo dei Rischi**, la quale attraverso specifiche analisi può far avviare l'iter procedurale relativo alle OMR (formale richiesta di parere preventivo da parte delle funzioni segnalanti) o in alternativa "rigettarle" consentendo in tal modo il prosieguo dell'iter autorizzativo/deliberativo previsto, **nel caso non si tratti di proposte identificabili come OMR sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato 1.**

Con riferimento a **nuove operazioni e revisione degli affidamenti in essere** (come specificato precedentemente), il Framework per l'identificazione delle OMR è specificatamente declinato sulle singole Società del Gruppo interessate al fine di considerare le diverse operatività caratteristiche nonché il diverso impatto in termini di importo complessivo.

Con riferimento alle operazioni di "**ristrutturazione**", il relativo Framework per l'identificazione delle OMR è unico per la Capogruppo Bancaria BMPS e per le Società controllate a cui la presente Direttiva viene estesa, essendo le autonomie autorizzative del credito in materia di ristrutturazioni sostanzialmente "accentrate" (Cfr. [1030D00976](#))

All'interno del suddetto "processo chiave" è possibile identificare le seguenti fattispecie all'interno delle quali declinare il Framework di identificazione delle OMR:

- operazioni di ristrutturazione che prevedono proposte di "nuova erogazione";
- operazioni di ristrutturazione che prevedono azioni di "stralcio" (write-off) del credito esistente;
- operazioni di ristrutturazione che prevedono la conversione dell'esposizione esistente con strumenti partecipativi al capitale della Società controparte oggetto di ristrutturazione (es. partecipazione nel capitale sociale, prestiti obbligazionari convertendo).

Con riferimento alle prime due casistiche, la **Funzione di Controllo dei Rischi** sarà chiamata a fornire un parere puramente consultivo nella misura in cui l'esposizione della controparte nel suo complesso (Criterio del Rischio Unico definito all'interno del Regolamento n.48 - Autonomie in materia di Credito [1030D00976](#)), sia soggetta ad autonomia deliberativa da parte del C.d.A. della Capogruppo. In caso contrario (autonomia deliberativa diversa), la **Funzione di Controllo dei Rischi** fornirà un parere preventivo vincolante nell'iter che, nel caso si configuri come negativo, prevede l'escalation nei confronti:

- dell'**A.D. della Capogruppo**, qualora siano superati i limiti operativi ma non i livelli di Risk Tolerance dei relativi indicatori (Cfr. [1030D01930](#));
- del **C.d.A. della Capogruppo**, qualora siano superati anche i livelli di Risk Tolerance (Cfr. [1030D01930](#)).

In riferimento alla terza fattispecie, la **Funzione di Controllo dei Rischi** è chiamata invece a fornire parere consultivo in quanto trattasi di tipologie di operazioni che sono sempre autorizzate esclusivamente dal C.d.A. della Capogruppo.

B. OPERAZIONI DI GESTIONE DEL PROFILO DI LIQUIDITÀ DI BREVE E DI LUNGO TERMINE

Le operazioni che hanno un impatto sul profilo di liquidità del Gruppo, **e che vengono incluse nel perimetro delle OMR (restano escluse le operazioni di "money market")**, possono essere distinte essenzialmente in due fattispecie:

- Operazioni di carattere finanziario (ad esempio: **sottoscrizione/rimborso di LTRO - Long Term Refinancing Operation**);

- Operazioni di carattere commerciale (ad esempio: operazioni vs large corporate/Enti con ammontare di impieghi/raccolta significativo, Hot Money, GOF).

I criteri di identificazione di potenziali OMR si innestano all'interno dei limiti operativi e di rischio monitorati dalla **Funzione di Controllo dei Rischi**, rappresentando di fatto un ulteriore presidio di controllo ex-ante a fronte della complessiva rischiosità aziendale.

Il superamento delle soglie definite per ciascuno dei criteri di identificazione (cfr. Allegato 1) non comporta l'attivazione del processo di gestione delle OMR se l'operazione in questione risulta prevista all'interno del Funding Plan di Gruppo.

In riferimento alle diverse casistiche incluse nel presente macro-ambito, le **Funzioni Segnalanti** competenti devono sottoporre alla **Funzione di Controllo dei Rischi** le singole operazioni considerandole in modalità "stand alone" anche se le stesse sono messe in atto all'interno di una strategia più ampia che comporta l'esecuzione di operazioni di "segno opposto" che generano una mitigazione anche sotto il profilo di liquidità del Gruppo.

C. OPERAZIONI SUI COSTI

Nell'ambito del processo di gestione della spesa, inserito all'interno del macro-processo di Gruppo di ciclo passivo^u, si configurano come OMR le fattispecie di operazioni che, se effettuate, potrebbero generare un impatto sia sugli aggregati di conto economico sia sugli aggregati patrimoniali (ad esempio in termini di rischi operativi) tali da poter determinare il superamento dei limiti definiti per gli indicatori di **rischio-rendimento** del Gruppo, inseriti all'interno del Risk Appetite Framework volta per volta vigente. Al fine di identificare tali operazioni sono stati individuati criteri esclusivamente quantitativi riportati nell'Allegato 1 del presente Documento.

D. OPERAZIONI DI INVESTMENT BANKING & CORPORATE ADVISORY

All'interno di tale ambito operativo sono identificate operatività che riguardano:

- Capital Markets (ECM e DCM): origination e strutturazione di collocamenti di strumenti finanziari sul mercato primario azionario e obbligazionario con assunzione di garanzia (IPO, aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto, bond pubblici e private placement, corporate bond, minibond e convertible bond), **la cui eventuale sottoscrizione dell'ammontare inoptato comporterebbe quindi un'assunzione di rischio per il Gruppo;**
- Corporate Advisory: origination e execution di operazioni di M&A e corporate finance (acquisizioni, fusioni, scorpori, asset disposal, piani industriali, valutazioni di azienda, ristrutturazioni aziendali e turnaround).

Con riferimento alle operazioni di "Capital Market" (ECM e DCM) e di "Corporate Advisory" si definiscono criteri esclusivamente quantitativi, come riportato all'interno dell'Allegato 1.

E. OPERAZIONI DI FINANZA PROPRIETARIA

Con riferimento all'attività di finanza proprietaria da parte delle Società del Gruppo interessate dalla presente Direttiva, sono tenute in considerazione le seguenti fattispecie di operazioni:

- Finanza proprietaria a valere su posizioni del Portafoglio Bancario (PB);
- Finanza proprietaria a valere su posizioni del Portafoglio di Negoziante ai fini di vigilanza (PNV).

Per ciascuna delle fattispecie di operazioni sono definiti specifici criteri di identificazione, come riportato all'interno dell'Allegato 1.

3.3.4 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI

Per le operazioni poste in essere da BMPS e dalle controllate a cui è estesa la presente Direttiva con le parti correlate e/o con soggetti collegati, in accordo alla normativa emanata dalla Banca d'Italia, tenuto conto del conflitto di interesse connesso alla natura della controparte, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa interna in materia (Cfr. [1030D01556](#)), si identificano le seguenti fattispecie:

▪ **Operazioni di finanziamento (credito)**

- nuove concessioni / revisioni di affidamenti in essere (ove l'ammontare dell'esposizione superi la soglia riportata nell'Allegato 1), come definite nei paragrafi precedenti: è sempre richiesta l'acquisizione del preventivo parere della **Funzione di Controllo dei Rischi**;
- operazioni di "ristrutturazione" di posizioni creditizie esistenti deteriorate (ove l'esposizione superi la soglia riportata nell'Allegato 1): è richiesta l'acquisizione del preventivo parere della **Funzione di Controllo dei Rischi**.

- **Operazioni diverse da quelle di finanziamento sopra indicate:** per le operazioni sottoposte al preventivo parere del **Comitato per le operazioni con Parti Correlate**, in quanto non esenti dai presidi autorizzativi, il Comitato può richiedere, a supporto della propria valutazione, anche il parere della **Funzione di Controllo dei Rischi**. Pertanto, tali operazioni non si identificano *ex-ante* come OMR; tuttavia possono diventare tali su richiesta del suddetto Comitato.

Con specifico riferimento alle operazioni comportanti assunzioni di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, resta fermo quanto previsto in termini di rispetto dei limiti prudenziali e gestionali. Pertanto, ove la Funzione di Capogruppo competente abbia fornito esito negativo al controllo effettuato, il processo si blocca e l'operazione non può essere effettuata, salvo autorizzazione al superamento dei soli limiti interni gestionali da parte del **Consiglio di Amministrazione della Capogruppo**. Ove, viceversa, l'esito fosse positivo, l'iter autorizzativo prosegue; la **Funzione Segnalante** allega il riscontro ricevuto alla proposta trasmessa alla **Funzione di Controllo dei Rischi**.

4 - ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITA' DI GRUPPO

4.1 - GENERALITÀ

La Capogruppo Bancaria BMPS, per il tramite del proprio **Consiglio di Amministrazione**, definisce e modifica il framework, il perimetro e i criteri per l'individuazione delle Operazioni di Maggior Rilievo.

Le Società a cui la presente Direttiva è estesa recepiscono, tramite approvazione da parte dei propri Consigli di Amministrazione, quanto definito dalla Capogruppo BMPS.

4.2 - RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

4.2.1 - ORGANI CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BMPS

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Capogruppo provvede a:

- definire e approvare, tempo per tempo, il Framework metodologico (e le eventuali modifiche), riferito a tutte le Società del Gruppo interessate, per l'identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della **Funzione di Controllo dei Rischi**;

- esaminare le OMR, segnalate dall'**Amministratore Delegato** della Capogruppo Bancaria BMPS, oggetto di parere negativo⁴ da parte della **Funzione di Controllo dei Rischi** e, se del caso, approvarle;
- nell'ambito delle attività di monitoraggio delle OMR, approvare piani di rientro/revisione degli obiettivi di rischio, proposti dall'Amministratore Delegato della Capogruppo Bancaria BMPS al fine di garantire la coerenza nel tempo delle stesse rispetto al RAF.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ALTRE SOCIETÀ

Il Consiglio di Amministrazione delle singole Società Controllate, a cui la presente Direttiva è estesa, provvede a:

- recepire, mediante atto deliberativo, quanto approvato dal **C.d.A. della Capogruppo**;
- esaminare le OMR di propria competenza deliberativa per le quali è stato rilasciato parere negativo da parte della **Funzione di Controllo dei Rischi** e, se del caso, informare l'**A.D.** della Capogruppo Bancaria BMPS il quale la sottopone al proprio **C.d.A.** per approvazione.

COMITATO RISCHI

Il Comitato Rischi analizza, preventivamente all'approvazione da parte del **C.d.A.** della Capogruppo Bancaria BMPS, l'eventuale revisione del Framework metodologico per la gestione delle Operazioni di Maggior Rilievo, su proposta della **Funzione di Controllo dei Rischi**.

4.2.2 - ORGANI CON FUNZIONE DI GESTIONE

AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA CAPOGRUPPO BANCARIA BMPS

L'Amministratore Delegato (A.D.) della Capogruppo Bancaria BMPS ha la responsabilità di:

- esaminare le OMR, non di competenza esclusiva dei rispettivi **C.d.A.** interessati dall'operazione, per cui la **Funzione di Controllo dei Rischi** ha espresso parere negativo e, se del caso, autorizzare le sole operazioni il cui impatto marginale in termini di rischio non comporterebbe superamenti dei relativi livelli di Risk Tolerance;
- informare il **C.d.A.** della Capogruppo Bancaria BMPS circa le OMR approvate dall'A.D. stesso, non di competenza esclusiva dei rispettivi C.d.A., ed inizialmente oggetto di parere negativo da parte della **Funzione di Controllo dei Rischi**;
- informare il **Collegio Sindacale** della Capogruppo Bancaria BMPS circa tutte le OMR approvate dall'A.D. stesso, ed inizialmente oggetto di parere negativo da parte della **Funzione di Controllo dei Rischi**;
- se del caso, sottoporre direttamente ad approvazione da parte del **C.d.A.** della Capogruppo Bancaria BMPS, le OMR non di competenza esclusiva di quest'ultimo⁵ e oggetto di parere negativo da parte della **Funzione di Controllo dei Rischi** (con riferimento esclusivo ad operazioni il cui impatto marginale in termini di rischio comporta il superamento dei relativi livelli di Risk Tolerance);
- approvare piani di rientro a seguito della rilevazione di scostamenti rispetto ai limiti operativi vigenti (sopraggiunta incoerenza rispetto al RAF vigente) generati da OMR già in

⁴ Con riferimento a qualsiasi operazione, con parere negativo, riguardante le Società Controllate interessate dal presente Documento ovvero a tutte le operazioni (anch'esse oggetto di parere negativo) riguardanti la Capogruppo Bancaria BMPS e non di esclusiva competenza del proprio C.d.A..

⁵ Rif. Nota precedente.

essere non di competenza esclusiva dei rispettivi C.d.A., a seguito di monitoraggio trimestrale da parte della Funzione di Controllo dei Rischi;

- proporre al **C.d.A. della Capogruppo Bancaria BMPS** la revisione degli obiettivi di rischio, al fine di garantire la coerenza nel continuo con il RAF, di operazioni non di competenza esclusiva dei rispettivi C.d.A. per le quali la **Funzione di Controllo dei Rischi** rileva **il superamento delle** Risk Tolerance volta per volta vigenti, nell'ambito delle attività di monitoraggio trimestrale eseguite sulle OMR già in essere alla data di riferimento;
- con riferimento alle OMR già in essere e di competenza esclusiva dei C.d.A. e oggetto di monitoraggio trimestrale da parte della Funzione di Controllo dei Rischi, proporre piani di rientro/revisione degli obiettivi di rischio al C.d.A. della Capogruppo Bancaria BMPS al fine di garantire nel continuo la coerenza tra le OMR e le soglie di Risk Tolerance del RAF volta per volta vigente.

COMITATO GESTIONE RISCHI

Il Comitato Gestione Rischi analizza la reportistica fornita trimestralmente dalla **Funzione di Controllo dei Rischi** in merito alle attività di monitoraggio svolte sul portafoglio delle OMR sottoposte a parere preventivo e in essere alla data di riferimento.

4.2.3 - ORGANO CON FUNZIONE DI CONTROLLO

Il **Collegio Sindacale** della Capogruppo e delle singole Società interessate, vigila sull'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, sul corretto assolvimento dei compiti e sull'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità eventualmente rilevate.

In particolare, in tema di OMR, riceve e analizza l'elenco delle OMR segnalate e oggetto di **parere negativo** da parte della **Funzione di Controllo dei Rischi**, autorizzate dall'**Amministratore Delegato della Capogruppo BMPS** nell'ambito delle proprie autonomie.

4.3 - RUOLO DELLE FUNZIONI AZIENDALI

4.3.1 - FUNZIONE DI CONTROLLO DEI RISCHI

La **Funzione di Controllo dei Rischi** provvede a:

- **formulare** pareri preventivi sulla coerenza con il Risk Appetite Framework, tempo per tempo vigente, delle Operazioni di Maggior Rilievo identificate. In sede di valutazione delle operazioni, la **Funzione di Controllo dei Rischi** può richiedere a tutte le altre Funzioni Aziendali, interessando in particolare la **Funzione di Conformità alle Norme, Funzione di Convalida Interna, Funzione Antiriciclaggio e Funzione Pianificazione**, per gli ambiti di loro pertinenza, specifica collaborazione anche attraverso la raccolta di informazioni/pareri sulla rischiosità complessiva dell'operazione (es. aspetti di natura reputazionale, compliance, interpretazione normativa, di redditività, etc.);
- eseguire, su richiesta delle **Funzioni Segnalanti**, controlli preliminari ("fast check") in merito a "potenziali OMR" avviando il processo di gestione delle OMR in caso positivo, ovvero consentendo il prosieguo dell'iter deliberativo/autorizzativo previsto nel caso in cui l'operazione sottoposta non si configuri come OMR;
- in caso di richiesta parere, comunicare alle **Funzioni Segnalanti** i termini entro i quali sarà rilasciato il parere/esito della verifica OMR;

- supportare, se richiesto, il **Comitato per le operazioni con Parti Correlate** in merito alla valutazione di operazioni diverse da quelle di finanziamento riferite a parti correlate e soggetti collegati, formulando il proprio parere preventivo;
- eseguire attività di monitoraggio almeno trimestrali sul portafoglio delle OMR sottoposte a parere preventivo e in essere alla data di riferimento, producendone la relativa reportistica da sottoporre all'attenzione del **Comitato Gestione Rischi**;
- eseguire un controllo almeno annuale in merito ad eventuali mancate segnalazioni di operazioni che per tipologia e/o ammontare si configurerebbero come OMR richiedendo alle **Funzioni Segnalanti** i dettagli sulle operazioni individuate.

Inoltre, la **Funzione di Controllo dei Rischi**, qualora, a suo giudizio, la richiesta di parere non sia pervenuta tempestivamente rispetto alle previste date di delivery del parere stesso, non può ritenersi responsabile dell'eventuale rinvio dell'operazione.

4.3.2 - FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

La Funzione di **Revisione Interna** della Capogruppo Bancaria BMPS verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva, l'efficacia della **Funzione di Controllo dei Rischi** a fornire pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle OMR.

4.3.3 - FUNZIONI SEGNALANTI

Le **Funzioni Segnalanti** sono tutte le Funzioni Aziendali della Capogruppo Bancaria (Banca MPS) ed alle altre Società del Gruppo a cui la presente Direttiva è estesa che, nel caso in cui l'operazione da porre in essere sia identificata come OMR, devono richiederne alla **Funzione di Controllo dei Rischi** il preventivo parere.

Le **Funzioni Segnalanti** provvedono a:

- segnalare tempestivamente (tenendo in debita considerazione anche le tempistiche per i passaggi tramite i Comitati competenti per materia per loro approvazione/autorizzazione, preventivamente alla delibera dei rispettivi C.d.A., ove coinvolti, e la complessità dell'operazione) alla **Funzione di Controllo dei Rischi** le operazioni che (anche in maniera eventualmente frazionata) per tipologia e/o ammontare, rispetto alle soglie definite nell'Allegato 1, si configurano come OMR, fornendone tutti gli opportuni dettagli per una completa valutazione e richiedendone espressamente il parere (nella forma prevista dal ["Modulo di richiesta del parere preventivo"](#));
- sottoporre alla **Funzione di Controllo dei Rischi** operazioni ritenute "potenziali OMR" (laddove queste non rientrino con certezza tra quelle previste all'interno dell'Allegato 1);
- sottoporre all'attenzione dei rispettivi soggetti incaricati dell'eventuale approvazione dell'operazione in questione il parere preventivo rilasciato da parte della **Funzione di Controllo dei Rischi**;
- con riferimento ad operazioni non di competenza esclusiva dei rispettivi C.d.A., a seguito della ricezione di un parere di tipo negativo, sottoporre l'operazione in questione all'attenzione dell'**A.D.** della Capogruppo Bancaria BMPS, sulla base di quanto previsto dalla normativa esterna di riferimento;
- comunicare tempestivamente alla **Funzione di Controllo dei Rischi** l'avvenuta delibera/autorizzazione **ed effettuazione** di qualunque operazione preventivamente sottoposta all'attenzione di quest'ultima;

- segnalare tempestivamente alla **Funzione di Controllo dei Rischi** eventuali modifiche apportate ad un'OMR in essere e già oggetto di monitoraggio, tali da poter generare incoerenza rispetto agli obiettivi di rischio vigenti alla data di riferimento.

5 - ELENCO TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

1030D00793	Policy di Gruppo in materia di Sistema dei Controlli Interni
1030D00920	Policy di Gruppo in materia di Prodotti
1030D00976	Regolamento n.48 – Autonomie in Materia di Credito
1030D01114	Policy in materia di Risk Management (Governo dei Rischi)
1030D01556	Gestione adempimenti prescrittivi in materia di Parti Correlate e Soggetti Collegati)
1030D01617	Direttiva di Gruppo in materia di Processo di Budget
1030D01797	Policy di Gruppo in materia di esternalizzazioni di Funzioni Aziendali - outsourcing
1030D01863	Definizione e Gestione del Budget di Gruppo
1030D01867	Regolamento deleghe di autonomia in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing)
1030D01887	Gestione degli Investimenti e Disinvestimenti Immobiliari
1030D01930	Pianificazione strategica: Policy in materia di governo del Risk Appetite Framework
1030D02025	Comitato Dismissioni ed Investimenti Immobiliari: Regolamento Interno
1030D02037	Direzione Rischi: Regolamento interno in materia di erogazione dei servizi alle Società del Gruppo per le Funzioni di Controllo dei Rischi e di Convalida Interna

6 - ALLEGATO 1 - CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

Applicabilità	Macro-Ambito operativo	Key Process	Criterio di identificazione OMR
TUTTE	Operazioni straordinarie	Operazioni di Fusione, Acquisizione, Joint Venture, Scissione, Cessione di asset aziendali, Acquisto e/o Vendita di partecipazioni, Sottoscrizione/Vendita di quote di Fondi Chiusi/Hedge/Private Equity	Controvalore dell'operazione superiore a 100 €/mln
		Cessione di asset aziendali (con particolare riferimento ad operazioni che prevedono lo stralcio parziale/totale di posizioni creditizie esistenti)	Perdita a conto economico superiore a 15 €/mln
TUTTE	Operazioni su immobili	Acquisto/Permuta di beni immobili di proprietà	Controvalore dell'operazione superiore ai 20 €/mln
		Cessioni di beni immobili di proprietà	Controvalore dell'operazione superiore ai 20 €/mln
TUTTE	Operazioni di Capital Management	Operazioni di Capital Management	Tutte le operazioni, ove non già incluse nel Piano Industriale volta per volta vigente

Applicabilità	Macro-Ambito operativo	Key Process	Criterio di identificazione OMR
BMPS	Operazioni di finanziamento (credito)	Nuove operazioni / Revisione degli affidamenti in essere (con incremento/modifica sostanziale che aumenti il rischio associato)	Esposizione superiore a 100 €/mln
MPS CS MPS LF WIDIBA MPS BELGIO MP BANQUE	Operazioni di finanziamento (credito)	Nuove operazioni / Revisione degli affidamenti in essere (con incremento/modifica sostanziale che aumenti il rischio associato)	Esposizione superiore a 75 €/mln
TUTTE	Operazioni di finanziamento (credito)	Operazioni di ristrutturazione che prevedono l'erogazione di "nuova finanza"	Esposizione superiore a 75 €/mln
		Operazioni di ristrutturazione che prevedono azioni di "stralcio" (write-off) del credito esistente	Esposizione superiore a 75 €/mln
		Operazioni di ristrutturazione che prevedono azioni di "stralcio" (write-off) del credito esistente	Perdita a conto economico superiore a 15 €/mln
		Operazioni di ristrutturazione che includono azioni di conversione	Esposizione superiore a 75 €/mln
TUTTE	Operazioni di gestione del profilo di liquidità di breve e di lungo termine	Operazioni di carattere finanziario	Ammontare dell'operazione superiore all' 1,0% dell'attivo consolidato
		Operazioni di carattere commerciale	Ammontare dell'operazione superiore all' 1,0% dell'attivo consolidato
TUTTE	Operazioni sui costi	Operazioni sui costi	Ammontare dell'operazione superiore a 50 €/mln
TUTTE	Operazioni di Investment Banking e Corporate Advisory	Operazioni di Capital Markets (ECM e DCM) (con assunzione di garanzia)	Operazioni che, in caso di attivazione dell'impegno di garanzia, comporterebbero una partecipazione non inferiore al 2% del capitale sociale dell'emittente (fully diluted)
		Operazioni di Capital Markets (ECM e DCM) (con assunzione di garanzia)	Operazioni che comportano un'assunzione di garanzia superiore a 100 €/mln

Applicabilità	Macro-Ambito operativo	Key Process	Criterio di identificazione OMR
		Operazioni di Corporate Advisory	Ammontare dell'operazione superiore a 100 €/mln
TUTTE	Operazioni Di Finanza Proprietaria	Finanza proprietaria a valere su posizioni del Portafoglio Bancario (PB)	Operazioni con assorbimento <i>stand alone</i> del VaR per il PB superiore a 10 €/mln
		Finanza proprietaria a valere su posizioni del Portafoglio di Negoziazione ai fini di Vigilanza (PNV)	Operazioni con assorbimento <i>stand alone</i> del VaR per il PNV superiore a 2,5 €/mln
TUTTE	Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati	Nuove operazioni / Revisione degli affidamenti in essere (con incremento/modifica sostanziale che aumenti il rischio associato)	Esposizione superiore a 75 €/mln
		Operazioni di ristrutturazione a valere su posizioni creditizie deteriorate	Esposizione superiore a 75 €/mln